



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N. 59

Riunione del 24 Marzo 2010

54.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Natale CELENTANO n.q. Pres. Asd Volley Cecina
- Asd Volley Cecina n.p. Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente
- Avv. Claudio Zander - Componente - Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Natale CELENTANO**: nella sua qualità di Presidente del Sodalizio Asd Volley Cecina, per aver, in violazione degli artt. 2, 17 e 19 Statuto Fipav, 21, 24 e 28 RAT e della normativa contenuta nella Guida Pratica in materia di tesseramento on line, proceduto al trasferimento on line dell'atleta Cavallini Cecilia senza che la predetta avesse sottoscritto il relativo modulo cartaceo;

- **Asd Volley Cecina**: "in persona del Presidente pro tempore, per aver, in violazione degli artt. 2, 17 e 19 Statuto Fipav, 21, 24 e 28 RAT, 55 R.G. e della normativa contenuta nella Guida Pratica in materia di tesseramento on line, proceduto al trasferimento on line dell'atleta Cavallini Cecilia senza che la predetta avesse sottoscritto il relativo modulo cartaceo;

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 24 Marzo 2010.



La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata dagli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 20/10/2009 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che le società Asd Pallavolo Cecina e U.S. Pallavolo Cecina, avevano fatto pervenire una richiesta a firma congiunta, in data 25/09/2009, sottoscritta anche dall'atleta, a mezzo della quale richiedevano l'annullamento del trasferimento relativo all'atleta Cavallini Cecilia, già effettuato dalla società U.S. Pallavolo Cecina alla società ASD Pallavolo Cecina, dalla quale si poteva evincere che la suddetta atleta non aveva mai sottoscritto alcun modulo di trasferimento alla società Asd Volley Cecina.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 18/08/2009, il trasferimento on line della suddetta atleta, revocava l'omologa del trasferimento dell'atleta Cavallini Cecilia dalla società dalla società U.S. Pallavolo Cecina alla società ASD Pallavolo Cecina perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate ed ammesse dagli incolpati anche nella loro memoria difensiva.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV 2009-2010 che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che ricevono il nulla osta al trasferimento dalla società di appartenenza l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione, pur avendo chiarito la dinamica dell'errore, non possono trovare accoglimento, atteso che ogni eventuale accordo intercorso tra le società in ordine al trasferimento dell'atleta doveva comunque essere ratificato, prima della sua formalizzazione presso la FIPAV, con



la sottoscrizione dell'atleta medesima del relativo modulo, il cui onere di verifica era a capo della società cessionaria.

Questa Commissione, pertanto, pur considerando che la negligente condotta posta in essere dagli incolpati è stata assunta, in ogni caso, in violazione delle suddette norme, ritiene la stessa assolutamente priva di dolo, in ragione della tempestività della comunicazione effettuata dalla società incolpata e del comportamento collaborativo dalla stessa tenuto.

Per le suesposte motivazioni si ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Natale Celentano la sanzione dell'ammonizione ed a carico del sodalizio ASD Volley Cecina, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

F.to Il Presidente

Avv. Costanza Acciai

Roma, 9 aprile 2010